

COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DEL
CANONE PER**

**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, dei D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno resistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta semplice e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o dei beni che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente non sono soggetti a scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le vecchie occupazioni permanenti il concessionario non deve inoltrare nessuna domanda in quanto si considerano rinnovate d'ufficio; per le nuove richieste di occupazione, il concessionario deve inoltrare domanda di occupazione permanente all'ufficio comunale competente.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. **Le tariffe vengono determinate in relazione agli elementi di cui al precedente comma 1 con deliberazione della Giunta Comunale allegata al bilancio di previsione;**

3. L'importo dei canoni, determinati sulla base delle tariffe **di cui al punto 2** verranno arrotondati se minori di € 0,50 ad € 0,50 oltre € 0,50 ad € 1,00 superiore.

Art. 11

Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in N° 3 categorie, secondo l'elenco allegato **A parte integrante e sostanziale del presente regolamento**, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in dodicesimi. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa applicata dal Comune.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa, **come determinata ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del presente regolamento**, a giorno od a fasce orarie.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separata-mente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone, determinato forfettariamente, commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad **€ 0,77** per ciascun utente.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad **€ 516,00**. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, si applicano le tariffe ordinarie.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
4. **Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione. La delibera di riduzione/esenzione dovrà esplicitare il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione della stessa.**

Art. 16 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie.
- e) le occupazioni effettuate per manifestazioni, iniziative politiche sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive amatoriali e del tempo libero aventi patrocinio del Comune; manifestazioni, iniziative politiche, sindacali non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore.
- f) tutto quello previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (festoni, traslochi e potature entro 6 (sei) ore, luminarie natalizie).

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità, il cui canone è dovuto in dodicesimi, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4. Il versamento del canone va effettuato **sul conto di Tesoreria comunale tramite bonifico, versamento diretto o anche utilizzando il modello di pagamento F24, e comunque con ogni altra forma prevista dalla legge**, con arrotondamento ad € 0,25 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,25 o per eccesso se è superiore.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 255,00.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
- 2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. Scaduti infruttuosamente i termini di pagamento delle somme dovute, si procederà alla riscossione coattiva, previa formazione del ruolo relativo ai contribuenti inadempienti.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20

Sanzioni

1 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 51,65 a € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni 1 e 2 del Capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2 Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente, si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque del massimo edittale di cui al comma 1.

3 Nelle ipotesi di cui al comma precedente:

a) Prima della notifica del sollecito, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste per i tributi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento operoso;

b) Se il canone è stato versato in ritardo le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto in materia tributaria dall'art.13 del D.Lgs. n. 471/97

4.La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

5.Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21

Disposizioni finali transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal **1° gennaio 2020.**
2. Il presente regolamento contiene N° **uno** allegato A.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni internate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive - Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavodotti, elettrodi e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE

A) CENTRI ABITATI

RASTIGNANO

Via A. Costa fino al 146/3 – 93	Via Buoizzi 1-21 / 2-8 / 10- 26 /	Dal 23
Via di Campiano	Via Cappello	Via Casello
Via Colli	Via di Vittorio	Via Don Minzoni

Via Fiorita	Via del Gallo	Via Lelli fino al 3 fino al 44
Via Ligabue	Via Marzabotto	Via Mattei
Via Pero	Via Soldati	Via Togliatti

CARTERIA

Via A. Costa dal 146 / 4 fino a Via Nazionale	
Via del Parco	Via Rio Fabbiani (nuovo insediamento artigianale)
Via Lelli 5 - 39 / 46 - 64	Via Nazionale 1 - 31 / 2-58
Via Valle Verde	

SESTO

Via Amendola 1 - 7 (no pari)	Via Bellini	Via Canovaccia
Via Puccini	Via Rossini	Via Serrabella 2 - 10 / 1 - 5
Via Verdi fino al 15/2	Via Nazionale 60 - 86 / 33 - 61	

PIAN DI MACINA

Via Allende S.	Via Baschiera fino al Ponte FF.SS.	
Via Casalini D. fino al Ponte FF.SS.	Via Garganelli	P.zza Garibaldi
Via Negroni	Via 1° Maggio fino al 15	Via XXV Aprile
Via Savena (del) fino all'incrocio con Via Baschiera		

MUSIANO

Via S. Bartolomeo	Via Boaria	Via Casalini dal 1
Via Nazionale 88-104 / 63-95		

PIANORO

Via Alighieri D.	Via Ariosto L.	Via Artigiano
Via Baschiera (della) dopo Ponte FF.SS.		Via Bolognesi P.
Via Carducci G.	Via Casino	Via Collina
Via Dozza	P.zza Esperanto	Via Ferrovia
Via Giardino	Via Gramsci A.	Via Grillini R.
Via Lavoro	Via Leopardi G.	Via Levi
Via Libertà	Via Marconi G.	P.zza Martiri
Via Matteotti G.	Via Morandi R.	Via Nazionale 106-160 / 97-153
Via Papa Giovanni XXIII	Via Repubblica (della)	Viale Resistenza (della)
Via Riosto (di) fino al 2	Viale Risorgimento	P.le S. Francesco
Via Sport (dello)		

PIANORO VECCHIO

Via Bandiera L.	Via Belvedere 2-10 / 11-39 / 18-34	fino al n. 1
Via Cedri	Via dall'Olio fino al 41 e al 36	
Via Fiffo (del)	Via Fondovalle Savena all'incrocio	con Via dall'Olio al capolinea ATC
Via Monzuno 1-5 / 2-8	Via Nazionale 162-214 / 155-181	
Via Nenni 2 - 4	Via Olmi	Via Pini
Via Quercia	Via Roma	Via Volta
Via Poggio Maggiore fino n. 1	fino n. 4	

S. SALVATORE DI CASOLA o BOTTEGHINO

Via Bosco (del)	Via Calvane 3 - 9	Via Caurinzano fino al n. 1
Via Colombo A.	Via A. Donini 1 - 7	Via Volontari del Sangue
Via Prato Nuovo (50 mt. prima	dell'incrocio con la Via Zena)	
Via Zena 51-83 / 54-68 / 85-95		

B) ZONE LIMITROFE – SOBBORGHİ – ZONE PERIFERICHE

LIVERGNANO

Via Chiesa 2-20	Via Sconcola 1-11 / 2-8	Via Bortignano fino al 31-30
Via dei Gruppi fino all' 1	Via delle Rose	Via Nazionale 209-277 / 234-270

MONTECALVO

Via del Falco	Via del Falgheto	Via della Sorgente
Via Monte Calvo dal 3/2 al 23 dall'	8 al 28/8	

C) ZONE EXTRAURBANE

Si intendono tutte le località, compresi i parchi, le aree verdi e i giardini.